

FONDAZIONE MEDITERRANEA PER L'INGEGNERIA

STATUTO

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Articolo 1

A norma degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la “**FONDAZIONE MEDITERRANEA PER L'INGEGNERIA**”

SEDE LEGALE

Articolo 2

La Fondazione ha sede legale presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza, attualmente in Cosenza, Via Massaua n. 25.

OGGETTO

Articolo 3

La Fondazione non ha scopo di lucro, è apolitica e non confessionale. Essa ha per scopo la valorizzazione e la tutela della figura dell'Ingegnere, il suo costante aggiornamento tecnico-scientifico e culturale, la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta a sostenere le attività professionali, culturali e formative degli Ingegneri e degli aspiranti Ingegneri. A tal fine potrà:

- istituire corsi e scuole di preparazione e perfezionamento della professione, anche avvalendosi di consulenti esterni;
- promuovere e realizzare iniziative editoriali, tra le quali pubblicare volumi, ricerche, notiziari e periodici culturali e di varia informazione tecnica, con l'esclusione di giornali quotidiani (testi, audiovisivi e su supporti magnetici, riservandosi i diritti di copyright);

- Promuovere l'attività di enti (inclusi gli altri Ordini degli Ingegneri ed analoghe istituzioni) che agiscono nel campo degli studi tecnici, economici giuridici e tributari, mediante il sostegno dell'attività da essi svolta, dei programmi scientifici che si propongono di perseguire, con il finanziamento della Fondazione;
- promuovere e finanziare convegni e riunioni, nonché seminari di studio e attività di orientamento nei settori tecnici, economici, giuridici e tributari;
- promuovere e finanziare la costituzione, conservazione ed ampliamento di una biblioteca e di una emeroteca in materie, tecnico-scientifiche e nei settori di interesse per gli ingegneri;
- promuovere e finanziare la costituzione, conservazione ed ampliamento di banche dati relative a materie tecnico-scientifiche, e giuridico - economiche, di interesse per gli Ingegneri, consultabili sia localmente che a mezzo reti nazionali ed internazionali con sistemi di accesso elettronici, incluso Internet e reti ad esso assimilate;
- promuovere e finanziare le relazioni culturali e scientifiche con Dipartimenti ed Istituti Universitari nazionali ed internazionali; provvedere alla tutela, alla conservazione e eventuale distribuzione e pubblicazione dei lavori di ricerca e del materiale tecnico – scientifico di particolare interesse per la categoria e per gli istituti di ricerca universitaria e di altri enti pubblici e privati;
- organizzare attività culturali, scientifiche e tecniche in collaborazione con associazioni di categoria e/o enti e/o società, sia nazionali che internazionali, per la crescita culturale e professionale degli Ingegneri;
- istituire, sovvenzionare e promuovere, borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie tecnico-scientifiche e giuridico – economiche di interesse per gli ingegneri.
- organizzare, promuovere, sovvenzionare "Stage" di Ingegneri e laureandi in ingegneria presso società e/o enti sia nazionali che internazionali, allo scopo di migliorare la preparazione professionale degli stessi;
- stabilire accordi e convenzioni con l'Ordine degli ingegneri di Cosenza per realizzare e gestire le attività di comunicazione esterna ed interna (rapporti con le reti televisive e gli organi di stampa, comunicazione web, addetto stampa)
- fornire adeguato sostegno organizzativo e promozionale a tutte le iniziative sopra specificate.
- Favorire la collaborazione professionale tra gli ingegneri degli Stati del Mediterraneo;

- Rendere accessibili le norme tecniche e le prassi operative in uso nei Paesi del Mediterraneo;

- Agevolare la diffusione degli studi e delle applicazioni tecnico – scientifiche che utilizzano e valorizzano risorse e tecnologie tipiche dei Paesi del Mediterraneo;

La Fondazione potrà svolgere altre attività che, direttamente o indirettamente, l'organo amministrativo riterrà utile per il raggiungimento dei fini istituzionali su indicati.

La Fondazione opera prioritariamente nell'ambito della circoscrizione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza e secondariamente in ambito nazionale.

PATRIMONIO

Articolo 4

Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- dai beni conferiti dai Fondatori come risulta dall'Atto costitutivo;
- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, inclusi donazioni, legati e lasciti testamentari, da elargizioni o contributi versati da enti pubblici o privati, nonché da persone fisiche, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi predetti siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per le finalità previste all'art. 3) del presente Statuto;
- dalle somme derivanti dagli avanzi attivi di gestione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio.

ENTRATE

Articolo 5

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- proventi derivanti dalle attività istituzionali previste dall'Articolo 3 del presente Statuto;
- proventi reddituali derivanti dal patrimonio di cui all'Articolo 4 del presente Statuto;
- ogni eventuale contributo ed elargizione di sostenitori o di terzi destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- da introiti quale corrispettivo di iniziative pubblicitarie connesse all'attività editoriale o

da sponsorizzazioni o contribuzioni alle iniziative ed alle manifestazioni culturali e scientifiche della Fondazione;

Alla Fondazione è fatto espresso divieto di distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa.

Articolo 6

Sono sostenitori della Fondazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati anche non economici che versano contributi annui destinati a sostenere le attività di cui all'Articolo 3 del presente Statuto.

ORGANI

Articolo 7

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente
- il Tesoriere
- il Segretario
- il Revisore Unico

Potranno inoltre essere nominati i seguenti organi, oltre a quelli ritenuti indispensabili per il raggiungimento degli scopi statutari, a discrezione del Consiglio di Amministrazione:

- il Direttore;
- I comitati che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno istituire per il raggiungimento dei fini istituzionali

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 8

La Fondazione è retta dal Consiglio di Amministrazione composto da 9 (nove) Consiglieri, come segue:

- Il presidente dell'Ordine Provinciale degli ingegneri di Cosenza, membro di diritto
- 5 (cinque) componenti nominati dal Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza tra i Consiglieri in carica nel Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza e designati dallo stesso Consiglio;
- 3 (tre) componenti scelti e nominati dal Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza tra gli iscritti all'Ordine stesso.

Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per il medesimo tempo in cui rimane in carica il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza e va rinnovato entro 60 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine. La scadenza e il rinnovo di quest'ultimo comporta automaticamente la scadenza e il rinnovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione. L'eventuale regime di proroga del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza determina parimenti la proroga del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

In caso di decadenza del Consiglio dell'Ordine e di nomina di un commissario, il Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica, limitatamente all'attività ordinaria, fino all'elezione del nuovo Consiglio dell'Ordine.

Quando, durante il periodo di mandato, uno o più Consiglieri cessano, per qualsiasi motivo, dalla loro carica, il Consiglio di Amministrazione sarà integrato da nuovi Consiglieri, nominati secondo le modalità già enunciate nel presente articolo. I nuovi Consiglieri nominati rimarranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione elegge al proprio interno le cariche di Presidente, Segretario e Tesorierie e nomina il Vice Presidente su proposta del Presidente.

Articolo 9

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può deliberare che la Fondazione stessa si avvalga dell'opera di un Direttore con funzioni esecutive e di coordinamento amministrativo e d economico; lo stesso Consiglio provvederà poi alla sua nomina, a stabilirne la durata in carica ed a fissarne il relativo compenso.

Articolo 10

Ogni carica è gratuita.

A tutti i Consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute (e documentate secondo le modalità stabilite da un regolamento interno) per l'esercizio delle funzioni a loro assegnate.

Articolo 11

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- a. stabilisce i programmi della Fondazione;
- b. approva entro il 30 novembre di ogni anno il conto preventivo anche finanziario dell'anno successivo, predisposto dal tesoriere;
- c. approva il conto consuntivo (bilancio costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa), il rendiconto finanziario di ogni anno solare (entro il 30 aprile dell'anno successivo), predisposti dal tesoriere e la relazione illustrativa pertinente la gestione della Fondazione;
- d. assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- e. delibera l'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, fatte salve le formalità stabilite dalla legge;
- f. decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
- g. delibera le modifiche dello Statuto, da sottoporre all'autorità tutoria per l'approvazione nei modi di legge, a maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti, in deroga a quanto previsto dal successivo art. 13 del presente Statuto.
- h. Predisporre un apposito regolamento che, rispettando i principi sanciti dallo Statuto, precisi le modalità e le condizioni di partecipazione ai concorsi, nonché i criteri e le modalità di giudizio.

Il Consiglio può delegare in tutto o in parte i suoi poteri, anche con procure *ad negotia*, ad uno o più dei suoi membri, può nominare procuratori non consiglieri per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e di professionisti.

In assenza del Segretario del Consiglio di Amministrazione, la sua funzione di verbalizzante verrà svolta da un Consigliere designato a maggioranza dei membri presenti alla riunione.

In assenza del Presidente, la sua funzione verrà svolta dal Vice - Presidente. Ove anche questo sia assente le riunioni saranno presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.

Articolo 12

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente almeno una volta ogni trimestre, con avviso contenente l'Ordine del Giorno, spedito almeno sette giorni feriali prima della data della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma, e telefax o posta certificata spedita almeno 24 ore prima dell'inizio della riunione. La convocazione del Primo Consiglio di Amministrazione è effettuata dal Presidente dell'Ordine.

Articolo 13

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, quando siano presenti più della metà dei suoi componenti in carica; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Quando si verifica una parità di voti avrà la prevalenza quello del Presidente ovvero di chi presiede la riunione ai sensi dell'Articolo 11 del presente Statuto.

PRESIDENTE

Articolo 14

Il Presidente, ed in caso di sua assenza o impedimento il Vice-Presidente, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale e di volta in volta.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte del Consiglio stesso nella sua prima riunione successiva.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti.

Il Vice - Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione verranno fatte constare da verbali, trascritti sull'apposito libro debitamente vidimato inizialmente; tali verbali verranno redatti da un Segretario, ed in sua assenza dal Consigliere designato ai sensi dell'Articolo 11 del presente Statuto, e saranno dallo stesso sottoscritti unitamente al Presidente della riunione.

IL REVISORE UNICO

Articolo 15

Il Revisore Unico è nominato dal Presidente del Consiglio di amministrazione tra gli iscritti all'albo dei revisori su designazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore Unico rimane in carica con la stessa decorrenza e per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, tenuto conto anche delle eventuali prorogatio di cui all'Articolo 8 del presente Statuto. Il revisore può essere confermato nella carica per non più di due mandati consecutivi. Quando, durante il periodo di mandato, il Revisore dei Conti cessa, per qualsiasi motivo, dalla carica, il Revisore dei Conti della Fondazione sarà sostituito con nuova nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione su designazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore dei Conti provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposita relazione sui conti consuntivi ed effettua le verifiche periodiche di cassa.

Annualmente il Revisore dei Conti riferirà, al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza, sui controlli effettuati mediante relazione scritta.

Le relazioni del Revisore dei Conti devono essere trascritte sull'apposito libro debitamente vidimato inizialmente.

Il Revisore dei Conti è remunerato con apposita convenzione.

COMITATI

Articolo 16

I Comitati di cui all'articolo 7 del presente Statuto, ove nominati, saranno composti da almeno 3 membri, nominati tra i consiglieri di amministrazione o anche esterni.

I Comitati, ove nominati, esplicheranno funzioni consultive, funzioni propositive in materia culturale e tutte le attribuzioni ed i compiti che siano ad essi conferiti dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

I componenti dei Comitati, ove nominati, dureranno in carica, al massimo, fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

I componenti dei Comitati, ove nominati, potranno essere remunerati secondo quanto

stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione con apposita convenzione.

In ogni caso, a tutti, spetterà il rimborso delle spese sostenute (e documentate) per l'esercizio delle funzioni loro assegnate.

LIQUIDAZIONE

Articolo 17

In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità di attuarli, nonché di estinzione della Fondazione per qualsiasi causa determinata, i beni della Fondazione saranno liquidati ed i suoi averi saranno destinati dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza ad altro ente avente scopi analoghi a quanto previsto dall'Art. 3.

Addivenendosi, per qualsiasi motivo, alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza nomina per tale scopo un liquidatore.